

Regolamento d'esame

concernente il rilascio del diploma quale consulente rurale del 29 giugno 2006

Esame professionale superiore secondo il sistema modulare con esame finale

Visto l'art. 28 della Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Con l'esame professionale superiore « Consulente rurale » i candidati, le candidate attestano che dispongono delle competenze tematiche, metodologiche, sociali e personali da permettere loro di sviluppare, attraverso la consulenza e la formazione per adulti, la capacità di azione degli uomini e delle donne dell'ambiente rurale.

1.2 Organo responsabile

1.21 La seguente organizzazione del mondo del lavoro costituisce l'organo responsabile:

AGRIDEA, Sviluppo dell'agricoltura e delle aree rurali.

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assunti da una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ). La commissione GQ è composta da almeno cinque membri della commissione formazione d'AGRIDEA e è nominata dal comitato d'AGRIDEA per un periodo amministrativo di due anni. Una rielezione è possibile.

- 2.12 La commissione GQ si autocostruisce. Essa può deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. A parità di voti, quello del/la presidente è determinante.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ
- a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame;
 - b) fissa le tasse d'esame secondo la regolamentazione delle tasse del 31 dicembre 1997 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT);
 - c) fissa la data dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) procede all'esame finale;
 - f) nomina e impiega i periti;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale come pure l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame e decide il rilascio del diploma;
 - i) tratta le domande e i ricorsi;
 - j) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne ordina l'aggiornamento e determina la durata della validità dei certificati di fine modulo.
 - k) decide il riconoscimento e il computo di altri titoli o prestazioni;
 - l) rende conto alle istanze superiori e all' UFFT della sua attività;
 - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità.
- 2.22 La commissione GQ può delegare alcuni compiti come pure il segretariato alle centrali AGRIDEA di Losanna e Lindau.

3 DOMANDA PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA, AMMISSIONE, SPESE D'ESAME

3.1 Domanda per il conseguimento del diploma

Alla domanda per il conseguimento del diploma devono essere allegati:

- a) un riepilogo della formazione assoluta e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- d) il lavoro di diploma su un progetto pratico, che contenga le competenze di almeno tre moduli;
- e) la copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia.

3.2 Condizioni per il conseguimento del diploma

- 3.21 a) possedere una formazione professionale superiore (Università e SPF, Alta scuola specializzata, Scuola superiore specializzata, esame professionale superiore) o di un'equipollenza nel campo di attività del candidato/della candidata;

- b) poter giustificare un'esperienza professionale di almeno tre anni nella consulenza rurale (tasso di attività minimo 50%);
- c) disporre dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza per i cinque moduli obbligatori e i due moduli a scelta; il modulo a scelta 5 (FSEA1) corrisponde a due moduli a scelta;
- d) aver redatto il lavoro di diploma.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.31.

3.22 L'UFFT decide l'equipollenza dei diplomi conseguiti all'estero.

3.3 Spese d'esame

3.31 Con la domanda per il conseguimento del diploma, il candidato, la candidata versa la tassa d'esame.

3.32 Il mancato ottenimento del diploma non dà diritto al rimborso della tassa.

3.33 La stesura del diploma e l'iscrizione del nominativo del titolare nel registro ufficiale sono soggette a una tassa. Detta tassa è a carico del/la diplomato/diplomata .

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Organizzazione

4.11 I candidati possono presentare i documenti della domanda per il conseguimento del diploma in una delle tre lingue ufficiali (italiano, francese, tedesco)

4.12 Dopo aver inoltrato la domanda per il conseguimento del diploma, i candidati ricevono la lista dei periti.

4.13 Le richieste di ricusa dei periti devono essere presentate alla commissione GQ al più tardi sette giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Esclusione dall'esame finale

4.21 Ai candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, danno scientemente indicazioni false, inoltrano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ, verrà rifiutato il diploma.

4.22 L'esclusione di un candidato deve essere decisa dalla commissione GQ.

4.3 Periti, sessione d'esame

- 4.31 La valutazione dei certificati di fine modulo, delle dichiarazioni di equipollenza e del lavoro di diploma è effettuata da almeno due periti. Essi determinano di comune accordo il rilascio o il rifiuto del diploma all'attenzione della commissione GQ.
- 4.32 La commissione GQ decide del rilascio del diploma. La persona in rappresentanza dell'UFFT è invitata alla riunione.
- 4.33 I parenti, coloro che sono o sono stati superiori, colleghi/e o collaboratori/trici del candidato devono essere ruscusati come periti durante l'esame e al momento della decisione dell'attribuzione del diploma.

5 ESAME FINALE; CERTIFICATI DI FINE MODULO RICHIESTI

5.1 Esame finale

L'esame comprende un lavoro di diploma.

5.2 Requisiti

Le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale sono riportate nelle direttive di cui al punto 2.21, lett. a.

5.3 Moduli

- 5.31 I certificati di fine modulo, che devono essere esibiti al fine del conseguimento del diploma, sono elencati nelle direttive complementari al regolamento d'esame.

I dodici moduli sono i seguenti:

- modulo 1 : Elaborare l'informazione e metterla a disposizione (obbligatorio);
- modulo 2 : Eseguire delle inchieste e valutarle (facoltativo);
- modulo 3 : Comunicare oralmente e per scritto (obbligatorio);
- modulo 4 : Organizzare manifestazioni e campagne (facoltativo);
- modulo 5 : Realizzare delle formazioni per adulti (FSEA1, facoltativo);
- modulo 6 : Moderare e dirigere delle manifestazioni per adulti (obbligatorio);
- modulo 7 : Accompagnare i processi di gruppo (facoltativo);
- modulo 8 : Condurre dei colloqui (obbligatorio);
- modulo 9 : Iniziare e accompagnare dei processi di sviluppo (facoltativo);
- modulo 10 : Iniziare, pianificare, dirigere e valutare dei progetti (facoltativo);
- modulo 11 : Sviluppare la comprensione della consulenza e spiegarla (obbligatorio);
- modulo 12 : Svolgere il lavoro di consulente in modo efficace e cooperativo (facoltativo).

- 5.32 Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organismo responsabile (designazione del modulo e degli operatori).

6 VALUTAZIONE

6.1 In generale

La valutazione dell'esame finale è espressa con superato / non superato.

6.2 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.21 La commissione GQ decide il rilascio o meno del diploma sulla base dei certificati di fine modulo ottenuti o delle attestazioni di equipollenza come pure del lavoro di diploma.

6.22 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame. Il certificato deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) la conferma dei certificati di fine modulo richiesti o dei certificati di equipollenza;
- b) la valutazione dell'esame finale;
- c) il rilascio o meno del diploma;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici, se il diploma non è rilasciato.

6.3 Ripetizione dell'esame finale

Il candidato che non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte (esame finale = lavoro di diploma).

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma è rilasciato dall'UFFT e porta le firme del direttore / della direttrice dell'UFFT e del/della presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Consulente rurale diplomato(a)**
- **Conseiller/conseillère) en milieu rural diplômé(e)**
- **Diplomierter (r) Berater/Beraterin im ländlichen Raum**

Per la traduzione inglese si raccomanda: certificated advisor for rural area (with federal certificate of higher education and vocational training).

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono pubblicati e iscritti in un registro tenuto dall'UFFT, a disposizione del pubblico per consultazione. Restano riservate le disposizioni contenute nella legislazione sulla protezione dei dati.

7.2 Ritiro del diploma

- 7.21 L'UFFT può ritirare un diploma conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.
- 7.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata entro 30 giorni dalla sua notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE.

7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT, entro 30 giorni dalla notificazione. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le conclusioni del ricorrente.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. Essa può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione presso la Commissione di ricorso del DFE, che decide in modo definitivo.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 Vacanze, rendiconto

- 8.11 AGRIDEA fissa le vacanze secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.12 AGRIDEA assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'esame, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 8.13 Per stabilire il contributo della Confederazione, al termine dell'esame viene inviato un rendiconto dettagliato all'UFFT, conformemente alle sue direttive.

9 DISPOSIZIONI FINALI


9.1 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'UFFT.

10 **AUTENTICAZIONE**

Friburgo, il 30.03.2006

AGRIDEA
Il presidente



Pascal Corminboeuf

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, il 29.06.2006

**Ufficio federale della formazione professionale
e della tecnologia**
La direttrice



Ursula Renold